

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», prevede che il compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato sia pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. La pattuizione dei compensi è libera, ed è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare (non soltanto a livello strettamente patrimoniale) il destinatario della prestazione. È tuttavia vietato il cosiddetto «patto di quota lite», ossia quella pattuizione con cui il professionista e il cliente convengono che l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La norma prevede poi che l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Il comma 6 del medesimo articolo 13 prevede poi che nelle ipotesi in cui non vi è determinazione consensuale del compenso questo debba essere determinato sulla base dei parametri previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare ogni due anni su proposta del Consiglio Nazionale Forense (di seguito, CNF). Tali parametri devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

In sede di prima attuazione della norma i parametri di cui si è detto sono stati determinati con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Il presente regolamento dà quindi attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del CNF.

Il regolamento si compone di sette articoli e un allegato.

In linea generale, si è inteso accogliere la proposta del CNF di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, mediante la soppressione, ovunque ricorreranno, delle parole «di regola», al fine di garantire maggiore omogeneità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale. Tuttavia, si è mantenuto un sia pur ridotto margine di apprezzamento discrezionale, essendo necessario tenere in considerazione le peculiarità di ogni procedimento per dare concreta attuazione alla previsione secondo cui la liquidazione deve riflettere le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.



Viceversa, non si è ritenuto di accogliere la proposta che al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale era volta a prevedere che il giudice, nella liquidazione del compenso, non possa scendere al di sotto del valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione: il vigente regolamento già prevede che i valori medi possono essere diminuiti «in ogni caso, non oltre» la soglia indicata.

Neppure si è ritenuto di poter accogliere la proposta – pur condivisibile, in linea generale – di prevedere esplicitamente che nell'ipotesi di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, al difensore è comunque dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia, nonostante questa risulti cronologicamente antecedente l'inizio del processo. È vero, in effetti, che il difensore subentrante deve necessariamente svolgere le attività di esame e studio degli atti e di consultazione con il cliente, ma - fermo restando che nella pattuizione del compenso con il cliente il professionista ben può tenere conto di tale circostanza - un'esplicita previsione in tal senso avrebbe potuto dare luogo ad abusi e ingiustificati aggravii di spesa pubblica nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 1 apporta le conseguenti modifiche alla disposizione generale di cui all'articolo 2 del D.M. n. 55 del 2014.

L'articolo 2 apporta le modifiche alle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 relative ai parametri per la determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti civili e di quelli davanti alla giurisdizione amministrativa.

In particolare, le nuove norme prevedono l'adozione di un'unica percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), sia al fine di evitare i dubbi interpretativi suscitati dalla norma attualmente vigente – secondo cui i valori medi «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» ma per la fase istruttoria «l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento» - sia per accogliere le richieste del CNF di garantire esigenze di coesione interna alla categoria mediante la riduzione della “forbice” tra aumenti e diminuzioni. Sul punto, non si è ritenuto di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di sostituire, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del DM, le parole “tiene conto” con le parole “applica di regola” i valori medi di cui alle tabelle, e ciò per evitare di onerare il giudice di un obbligo motivazionale in ogni caso di discostamento anche dal semplice valore medio.

Si è poi introdotta la precisazione secondo cui la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che a differenza delle altre prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa; per quelli trattati nel ruolo della volontaria giurisdizione ma aventi natura contenziosa, di riflesso, troveranno applicazione le tabelle relative all'attività in concreto svolta.

Si è introdotta, inoltre, in accoglimento dell'originaria proposta del CNF e dei rilievi favorevoli sul punto svolti dal Consiglio di Stato, la previsione per la quale in caso di subentro di un nuovo difensore nella difesa del cliente successiva alla fase introduttiva, il giudice possa riconoscergli il compenso previsto per la fase di studio della controversia, se richiesto. Rispetto alla proposta del CNF, si è preferito mantenere un maggiore margine di discrezionalità giudiziale, per evitare che il riconoscimento di tale componente aggiuntiva del compenso debba avvenire anche nelle ipotesi di ripetuti e strumentali mutamenti del collegio difensivo da parte del cliente.



Al fine di incoraggiare la funzione conciliativa svolta dall'avvocato e la soluzione concordata delle controversie - con evidenti ricadute positive in termini di riduzione del contenzioso giudiziario - e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per raggiungere tale scopo, si prevede che in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa il compenso dovuto per l'attività professionale svolta fino a quel momento sia determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto (e non più «fino a un quarto») rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale. In tal modo, anche in considerazione dei rilievi svolti sul punto dal Consiglio di Stato, si è accolta la proposta in proposito formulata dal CNF, che appare come un adeguato incentivo alla soluzione conciliativa delle controversie.

Al fine di approntare ulteriori ostacoli alla proposizione di controversie bagatellari o meramente strumentali si è ritenuto opportuno inasprire il disincentivo già previsto in questo senso, stabilendo che nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile (e quindi nel caso in cui questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abbia comunque tenuto un comportamento processuale che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di dover sanzionare ai sensi della norma indicata) il compenso del difensore è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante (accogliendo con tale formulazione lessicale il suggerimento del Consiglio di Stato); ciò in luogo della riduzione del 50% attualmente prevista. In difformità di quanto previsto dalla proposta del CNF, poi, non si è ritenuto opportuno sopprimere la disposizione che prevede la riduzione del 50% del compenso nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, essendo preferibile mantenere l'attuale disciplina che da un lato contribuisce a disincentivare il proliferare del contenzioso, e dall'altro, prevedendo che la decurtazione operi solo «ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione», appare tutelare in modo adeguato la posizione del professionista cui non sia ascrivibile una particolare responsabilità per l'esito infausto della controversia.

Nell'ambito del processo amministrativo, poi, si prevede di introdurre una specifica ipotesi di aumento del compenso, rispetto ai parametri base della fase introduttiva, per il caso in cui venga proposto ricorso incidentale; ciò al fine di remunerare in modo più adeguato l'attività difensiva in tal caso necessaria, considerato che anche la giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione di una domanda riconvenzionale estenda il *thema decidendum* originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Si è inoltre ritenuto opportuno introdurre nelle tabelle 21 e 22, relative ai parametri per i giudizi davanti al TAR e al Consiglio di Stato, una ulteriore fase relativa alle ipotesi in cui per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche venga svolta una specifica attività; i parametri per tale fase sono stati individuati nella misura del 50% di quelli previsti per la ordinaria fase cautelare collegiale, con la precisazione secondo cui i compensi per la nuova voce sono dovuti solo quando vengano svolte attività ulteriori rispetto alla mera formulazione dell'istanza.

Si è poi previsto, introducendo nell'articolo 4 un nuovo comma 10-ter, il compenso per l'appello avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR; a questo riguardo, tenuto conto della convergenza di vedute del CNF e del Consiglio di Stato e in considerazione della natura cautelare del procedimento, i relativi parametri sono stati individuati in misura pari a quelli previsti per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché nel 50% del compenso relativo alla fase decisionale.

In relazione al giudizio davanti alla Corte di cassazione si è ritenuto opportuno introdurre un'ipotesi di maggiorazione del compenso nel caso in cui venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo



378 del codice di procedura civile; ciò al fine di tenere conto dell'attività professionale così svolta, in considerazione del fatto che a volte l'udienza di discussione viene fissata a notevole distanza di tempo dal deposito del ricorso o del controricorso, con conseguente necessità di adeguare gli scritti difensivi ai mutamenti giurisprudenziali e normativi nel frattempo intervenuti: in tal caso la memoria di cui si discute può essere considerata non più meramente illustrativa delle deduzioni già svolte. Diversamente da quanto proposto dal CNF, che avrebbe voluto che l'aumento operasse automaticamente («è dovuto un compenso») e sul compenso previsto per la fase introduttiva, si è preferito prevedere che l'aumento sia meramente facoltativo («il compenso ... può essere aumentato»), per consentire di valutare l'effettiva portata della memoria ed escludere l'aumento nel caso in cui essa rivesta natura meramente illustrativa o sia addirittura superflua, e operi sul compenso previsto per la fase decisionale, nel cui ambito rientra la memoria di cui si discute.

Si è altresì introdotta una specifica tabella dei parametri relativi all'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali, e in particolare nei procedimenti relativi all'accertamento del passivo, in ordine ai quali i parametri vigenti nulla prevedono. In alcuni casi, infatti, la domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, ma in altri casi essa comporta un'attività complessa sia sul piano delle allegazioni che su quello della fase istruttoria e decisoria; analoghe considerazioni valgono con riferimento ai procedimenti opposizione o impugnazione dello stato passivo. Considerato che i procedimenti in questione si svolgono secondo un rito sostanzialmente assimilabile a quello camerale e appaiono quindi sotto questo profilo semplificati rispetto a quelli di cognizione ordinaria, è stata introdotta una apposita tabella 22-*bis*, i cui parametri sono stati individuati in quelli previsti per il giudizio ordinario ridotti del 20%; fermo restando che il compenso per le varie fasi sarà dovuto solo nel caso in cui la relativa attività sia stata effettivamente svolta. Si è poi previsto che nelle controversie di natura concorsuale aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente i parametri previsti dalla nuova tabella possano a loro volta essere ridotti fino al 50%. Per ragioni di chiarezza, poi, per l'opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento e gli altri procedimenti di reclamo davanti alla corte d'appello dei provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare si è introdotto un esplicito richiamo ai parametri relativi al giudizio davanti alla corte d'appello.

Non è stata accolta la proposta di prevedere per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita (*rectius*: composizione negoziata) in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale. L'attività svolta in relazione alle procedure di sovraindebitamento già rientra, quanto meno in via analogica, nell'ambito delle procedure concorsuali; nell'ambito della composizione negoziata, poi, l'attività svolta in relazione a procedimenti di natura cautelare già può essere liquidata facendo riferimento alla relativa tabella, mentre per il resto essa rientra nell'ordinaria attività stragiudiziale.

Infine, accogliendo la proposta in tal senso formulata dal CNF si è introdotta la precisazione che per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso deve essere liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui è svolta l'attività stessa.

Il comma 2 dell'articolo 1 interviene infine sui criteri per la determinazione del valore della controversia, specificando – allo scopo di rendere i criteri più trasparenti e di più semplice applicazione, e in armonia con quanto abitualmente previsto dalla giurisprudenza – che nei procedimenti in materia di contratti pubblici l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli



atti di gara. Quest'ultimo inciso è stato inserito accogliendo le condivisibili osservazioni sul punto formulate dal Consiglio di Stato.

L'articolo 3 interviene sui parametri relativi all'attività svolta nell'ambito del processo penale, prevedendo anche in questo caso che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle operino fino al 50%, anziché per percentuali diversificate.

Si è poi ritenuta meritevole di accoglimento la proposta del CNF di riconoscere uno specifico aumento dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti, per remunerare adeguatamente l'attività svolta.

Si prevede inoltre una espressa disposizione relativa al processo penale minorile, non specificamente contemplato dalla disciplina vigente, secondo cui i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti per il processo penale dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne. Ferma l'opportunità di colmare la lacuna, che avrebbe potuto ingenerare dubbi interpretativi e con essi alimentare il contenzioso, si è ritenuto che fare riferimento in via esclusiva ai parametri previsti per i procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale, come proposto dal CNF, avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo, che non appare ricollegabile alla composizione dell'organo giudiziario quanto piuttosto al titolo del reato per cui si procede. D'altro lato, della complessità dell'attività posta in essere e dell'impegno richiesto (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia disposta la messa alla prova dell'imputato) si potrà tenere conto mediante l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni già previsti in via generale.

L'articolo 4 introduce le modifiche ai parametri relativi all'attività stragiudiziale dell'avvocato, in particolare confermando che i parametri previsti dalla tabella sono onnicomprensivi, ma al contempo prevedendo che se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

Analogamente a quanto previsto per le attività nell'ambito dei processi civili e penali, poi, si stabilisce che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni rispetto ai parametri medi operino fino al 50%.

Al fine di incentivare la risoluzione della controversia in sede stragiudiziale e nell'ambito delle procedure di ADR, con evidente scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, si prevede poi che nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento; si è inoltre aumentato nella medesima misura il parametro per la fase di conciliazione, il cui è compenso è dovuto solo nel caso in cui questa sia stata effettivamente raggiunta. Non si è ritenuto di accogliere *in toto* la proposta del CNF, che avrebbe comportato un aumento generalizzato dei compensi previsti per le tre fasi, svincolato dall'esito della procedura e quindi privo di un reale effetto premiale.

Viene inoltre modificata la previsione relativa al compenso per gli affari stragiudiziali di valore superiore a 520.000 €, sostituendo il criterio attualmente vigente (che individua il parametro applicando all'importo previsto per gli affari di valore sino a 520.000 € un aumento per scaglioni percentualmente decrescente) con quello secondo cui il compenso è liquidato sulla base di una percentuale proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%. A tal fine, per ragioni di maggiore chiarezza si è ritenuto opportuno integrare la tabella 25 allegata al regolamento.



Infine, vengono introdotti dei parametri di riferimento per i compensi a tempo. Come si è detto, la legge n. 247 del 2012 ammette la pattuizione a tempo, ma finora non è stata individuata una soglia economica che possa fungere da riferimento nell'ambito degli accordi tra cliente e professionista nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Tale soglia viene individuata in una forbice tra un minimo di 200 e un massimo di 500 € per ciascuna ora, avendo riguardo ai compensi rilevati nell'esperienza pratica, specialmente nei rapporti con imprese di rilevanti dimensioni e con base soprattutto nell'area anglosassone, e in considerazione del fatto che i rilievi di recente pubblicati dalla rivista «MAG», n. 160 del 14 aprile 2021 (edita da LC Publishing Group e dedicata alla comunità imprenditoriale italiana) hanno quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

	PRATICANTE	JUNIOR ASSOCIATE	ASSOCIATE	SENIOR ASSOCIATE	COUNSEL SALARIED	PARTNER LEAD	PARTNER
FEE ORARIE MEDIE	144	175	230	286	350	390	515

L'articolo 5 prevede che le tabelle dei parametri medi allegate al D.M. n. 55 del 2014 siano sostituite da quelle allegate al presente regolamento.

Le nuove tabelle prevedono un adeguamento dei parametri che tenga conto delle variazioni del costo della vita nel frattempo intervenute quali registrate dall'ISTAT negli otto anni sinora trascorsi, pur non essendo direttamente commisurato a queste.

Si prevedono inoltre alcune innovazioni ulteriori rispetto a quelle di cui si è sin qui dato conto.

In particolare, per il processo amministrativo è stata accolta la richiesta del CNF di apportare un aumento del 20% dei parametri previsti per la fase introduttiva del giudizio, in considerazione dell'impegno richiesto, anche in considerazione dei rigidi termini decadenziali previsti.

In relazione al processo penale, si è prevista un'integrazione della tabella con riferimento alla fase di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, in considerazione del fatto che questa - pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito - presenta peculiarità e caratteristiche che la distinguono dalla fase successiva; i relativi parametri sono stati individuati facendo riferimento alle analoghe attività svolte nel giudizio cautelare personale, applicando le opportune riduzioni. Si è inoltre integrata la tabella mediante la previsione espressa dell'attività svolta davanti al magistrato di sorveglianza, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti (alcuni uffici ritenevano di dover applicare i parametri previsti per il tribunale monocratico, altri facevano riferimento a quelli previsti per il tribunale di sorveglianza) e assicurare uniformità nelle liquidazioni; l'esistenza di una pluralità di possibili interpretazioni, oltretutto, poteva dare adito al proliferare di procedimenti di impugnazione dei decreti di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. In questo caso i parametri sono stati mutati da quelli previsti per il tribunale monocratico ridotti di un terzo.

Non è stata viceversa accolta la richiesta di prevedere nei processi penali di maggiore complessità, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva, di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all'attività effettivamente svolta: l'intervento sarebbe stato disarmonico rispetto al sistema dei parametri, che per previsione legislativa devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. D'altro lato, la previsione di un compenso aggiuntivo orario sarebbe stata distonica



rispetto alla previsione generale secondo cui della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero di udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle attività si tiene conto nell'applicazione degli aumenti e delle diminuzioni dei valori medi dettati dai parametri.

L'articolo 6 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. Inizialmente lo schema di decreto prevedeva che la sua applicazione dovesse riguardare le liquidazioni successive all'entrata in vigore, analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali, ma sul punto si è ritenuto di accogliere i corretti rilievi del Consiglio di Stato, che ha richiamato al riguardo l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo il quale, laddove si tratti di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento "alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita" (Corte Cost., ordinanze nn. 261/2013 e 76/2014).

L'articolo 7, anche ad esito dei rilievi svolti dal Consiglio di Stato, prevede infine che il regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'allegato contiene le nuove tabelle dei parametri medi, richiamate dall'articolo 4 e redatte secondo i criteri di cui si è detto.



Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»

TESTO A FRONTE
(gli articoli non riportati restano invariati)

Testo vigente	Proposta di modifica
Art. 2 (Compensi e spese)	
<p>1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.</p> <p>2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.</p>	<p>1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.</p> <p>2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.</p>
Art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale)	
<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.</p> <p>1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento</p>	<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.</p> <p>1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del fino al 30 per cento</p>



quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può ~~di regola~~ essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato ~~di regola~~ con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;



b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La

fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso,

fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, ~~la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale~~ **il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto**, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso,



l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-*bis*. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. ~~Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.~~ **Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.**

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-*bis*. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. **Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.**



	<p>10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.</p> <p>10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.</p> <p>10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella possono essere ridotti fino al 50 per cento.</p> <p>10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.</p> <p>10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.</p>
<p>Art. 5 (Determinazione del valore della controversia)</p>	
<p>1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice</p>	<p>1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice</p>

piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di

piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano ~~di regola~~ e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di

<p>particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>	<p>particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>
<p>Art. 6 (Cause di valore superiore ad euro 520.000,00)</p>	
<p>1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.</p>	<p>1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.</p>
<p>Art. 8 (Pluralità di difensori e società professionali)</p>	
<p>1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.</p> <p>2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.</p>	<p>1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.</p> <p>2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.</p>

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.	3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.
Art. 9 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)	
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.	1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.
Art. 10 (Procedimenti arbitrari rituali e irrituali)	
1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.	1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.	2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.
Art. 11 (Trasferte)	
1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.	1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.
Art. 12 (Parametri generali per la determinazione dei compensi)	
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo	1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo

necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono

necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ~~di regola fino all'80~~ **fino al 50** per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può ~~di regola~~ essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono

<p>resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</p> <p>b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p> <p>c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p> <p>d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.</p>	<p>resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</p> <p>b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p> <p>c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p> <p>d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.</p> <p>3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.</p> <p>3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.</p>
<p>Art. 17 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)</p>	
<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>	<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>
<p>Art. 18 (Compensi per attività stragiudiziale)</p>	
<p>1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.</p>	<p>1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.</p>
<p>Art. 19</p>	

(Parametri generali per la determinazione dei compensi)	
<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.</p>	<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.</p>
<p>Art. 20 (Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali)</p>	
<p>1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.</p> <p>1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.</p>	<p>1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.</p> <p>1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.</p>
<p>Art. 21 (Determinazione del valore dell'affare)</p>	
<p>1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.</p>	<p>1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.</p>

<p>2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.</p> <p>3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.</p> <p>4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.</p> <p>5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.</p> <p>6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.</p> <p>7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>	<p>2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.</p> <p>3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.</p> <p>4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.</p> <p>5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.</p> <p>6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.</p> <p>7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>
<p>Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00)</p>	
<p>1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro</p>	<p>1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro</p>

<p>1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.</p>	<p>1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.</p>
<p>Art. 22-bis (Compensi a tempo)</p>	
	<p>1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.</p>
<p>Art. 24 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)</p>	
<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>	<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>
<p>Art. 26 (Prestazioni con compenso a percentuale)</p>	
<p>1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.</p>	<p>1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.</p>
<p>Art. 27 (Trasferte)</p>	
<p>1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del</p>	<p>1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del</p>

10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.	10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
---	--

Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono sostituite da quelle allegate al decreto.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento recante le modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame propone un intervento migliorativo sul Decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37, emanato dal Ministro della giustizia in applicazione degli articolo 1, comma 3 e 13 comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247, che definisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nei casi di mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso ovvero in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

L'intervento *de quo* è, comunque, ispirato dai criteri espressi dall'articolo 13 comma 7 della citata legge, vale a dire: trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali; unitarietà e semplicità nella determinazione dei compensi, proponendo di individuare parametri più aderenti al valore dell'opera effettivamente prestata mediante una ridefinizione degli stessi ed una limitazione della discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi.

In particolare, sono previste modifiche sia per quanto attiene le disposizioni di carattere generale che per quelle in materia civile e amministrativa, da un lato, in materia penale nonché in materia di attività stragiudiziale.

Nel dettaglio, per quanto attiene la parte generale, si procede ad una rimodulazione delle diminuzioni ed aumenti percentuali in ragione delle attività difensive svolte dall'avvocato, in ossequio al principio dell'equo compenso ed alla ridefinizione della misura dei compensi spettanti in relazione alla natura dell'attività svolta e l'impegno profuso, incentivando in maniera particolare l'impegno relativo ad attività di transazione in sede stragiudiziale e in sede di conciliazione e **realizzando all'interno del sistema di liquidazione dei compensi per le professioni forensi una serie di effetti compensativi fra le diverse misure in grado di assicurarne l'invarianza finanziaria, salvo quanto stabilito in materia di revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al presente decreto prevista dall'articolo 5 allo scopo di adeguare la liquidazione dei compensi professionali all'aumento del costo della vita .**

Con riguardo all'ambito civile e amministrativo si rileva che l'intervento è volto in linea generale a calmierare gli aumenti dei compensi liquidati dal giudice, il quale terrà conto dei valori medi dei parametri fissati per le prestazioni professionali, secondo quanto riportato dalle nuove tabelle allegate al presente provvedimento.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

In **ambito amministrativo**, in particolare, l'intervento proposto consiste nella possibilità di aumentare il compenso per i ricorsi incidentali nelle fasi introduttive dei giudizi avanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), nonché nel corso della fase cautelare monocratica sono dovuti compensi solo in caso di attività ulteriori.

Per quanto concerne la fase di legittimità nel corso del procedimento introduttivo davanti alla Corte di cassazione **in sede civile**, si prevede un possibile aumento dei compensi nel caso in cui siano depositate memorie in cancelleria prima dell'udienza di discussione.

Quanto al **settore penale**, anche in tale ambito l'intervento è diretto a modificare le percentuali relative all'aumento dei compensi liquidati dal giudice sulla base sempre dei valori medi dei parametri fissati per le prestazioni professionali, secondo quanto riportato dalle nuove tabelle allegate al presente provvedimento.

Principale innovazione riguarda il **Tribunale per i minorenni**, in quanto l'intervento stabilisce che i compensi liquidati dal giudice per le attività difensive professionali ivi espletate siano commisurate ai parametri previsti per i maggiorenni secondo i criteri sopra illustrati.

Per quanto concerne, poi, l'**ambito stragiudiziale**, si rappresenta che in linea generale si tratta di precisazioni in merito alla liquidazione dei compensi commisurati alla articolazione procedurale dell'affare, se questo sia risolto cioè in maniera immediata, o in più fasi e con accordo delle parti nonché in rapporto al valore dell'affare stesso. Tuttavia, anche nell'ipotesi di **conciliazione giudiziale** della causa o transazione della controversia è previsto un incentivo per l'attività dell'avvocato che si sia profuso a dirimere la lite prima e senza addivenire alla fase giudiziaria vera e propria.

Lo schema di decreto proposto si dispiega in **sette articoli**, qui di seguito illustrati, e in **ventotto tabelle** allegate al provvedimento, che ne costituiscono parte integrante.

In premessa occorre evidenziare che, ovunque ricorrano nel vigente Regolamento le parole "di regola" le stesse devono intendersi soppresse, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniformità nell'applicazione dei parametri sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 1 (Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese), apporta modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto del Decreto 10 marzo 2014 n. 55 con la soppressione delle parole "di regola", al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione all'avvocato del rimborso spese forfettarie, fissato nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, nonché di garantire maggiore omogeneità sul territorio nazionale.

L'articolo 2 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa) contiene l'insieme delle modifiche e delle integrazioni che, operando con la tecnica normativa della novella apportano gli interventi ritenuti necessari **all'articolo 4** del sopracitato DM 55/2014 sulla regolazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi in



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

sede giudiziale per quanto concerne l'attività legata al settore civile e quella legata al settore amministrativo. Analizzando le modifiche più salienti si rappresenta la determinazione di eliminare, quanto più possibile, la discrezionalità del giudice nell'operare la liquidazione, stabilendo percentuali calmierate e fisse dei valori medi dei parametri forensi come qui di seguito illustrato alle modifiche apportate con il *comma 1* del presente articolo:

- *alla lettera a)*:
 - si interviene sull'articolo 4, comma 1 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37, prevedendo una calmierazione della percentuale di aumento e di riduzione dei valori medi dei parametri generali, che viene prevista, come regola generale, nella misura unica del 50%, eliminando le altre percentuali previste, in precedenza, in misura differente, per la fase istruttoria;
- *alla lettera e)*:
 - si interviene inserendo il nuovo comma 4-*bis*, con il quale si specifica che l'applicazione dei parametri stabiliti dalla tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione è prevista esclusivamente per i procedimenti che non hanno natura contenziosa;
- *alla lettera f)*:
 - si interviene con l'inserimento del nuovo comma 5-*bis*, stabilendo che il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva;
- *alla lettera g)*:
 - si interviene sul comma 6 del citato articolo 4 del DM 55/2014, prevedendo la misura fissa dell'aumento di $\frac{1}{4}$ per la liquidazione del compenso (previsto per la fase decisionale) di attività connesse alla conciliazione giudiziale ed alla transazione della controversia al fine di incentivare la composizione delle cause *in limine litis* senza, quindi, che si pervenga all'instaurazione del contraddittorio in sede giudiziaria al fine di premiare la funzione di mediatore svolta dal legale tesa al deflazionamento del contenzioso giudiziario;
- *alla lettera h)*:
 - si interviene sul comma 9 del citato articolo 4 del DM 55/2014, il quale è interamente sostituito nell'ottica di deflazionare i carichi giudiziari e scongiurare il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Pertanto, la precedente previsione del DM 55/2014, che prevedeva una riduzione nella misura del 50% del compenso dell'avvocato del soccombente è ora ritoccata con la previsione di una riduzione ancora maggiore, cioè del 75%, mentre la riduzione sopra indicata del 50% permane solo per i casi di improponibilità e





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

improcedibilità della domanda, qualora ricorrano eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza;

- *alla lettera i) in materia di giudizi amministrativi:*
- si prevede, quindi, al comma 10-bis del suddetto articolo 4 del DM 55/2014, un adeguamento nella misura del 20% per le attività di difesa e assistenza previste per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente impegnativa per l'avvocato e richiede una speciale dedizione, che merita di essere adeguatamente remunerata. Nello specifico ciò avviene qualora venga proposto davanti al TAR o al Consiglio di Stato ricorso incidentale che estenda il *thema decidendum* originario, implicando una ulteriore attività difensiva da parte del legale incaricato. Viene, inoltre, previsto che sia dovuto un compenso al professionista solo nel caso in cui per la fase cautelare, abbia svolto ulteriore attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche, fissato nella misura prevista dai parametri delle tabelle 21 e 22;
- *alla lettera j)* si prevede l'inserimento nel corpo dell'articolo 4 del D.M. 55/2014 di ulteriori tre commi, vale a dire il 10-ter, il 10-quater, il 10-quinquies, 10-sexies e 10-septies relativi al Consiglio di Stato, ai giudizi di legittimità, alle procedure concorsuali e al curatore del minore. Nella specie:
- il comma 10-ter prevede che i compensi dovuti per la fase di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, sono stabiliti secondo le misure previste dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale;
- il comma 10-quater, apporta modifiche in relazione alla misura dei compensi previsti per le attività degli avvocati nel corso dei giudizi davanti alla Corte di Cassazione. Ciò in quanto, soprattutto per i procedimenti in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza è fissata a distanza anche di 4 o 5 anni dal ricorso introduttivo, circostanza che comporta la necessità di adeguare le memorie difensive alle eventuali modifiche intervenute sia attraverso le leggi che in campo giurisprudenziale, seguendo i più recenti e prevalenti orientamenti. La memoria ex art. 378 c.p.c. si rende, per le ragioni appena esposte, necessaria, per meglio motivare le ragioni a sostegno delle decisioni del giudice di legittimità. Pertanto, è consequenziale la previsione inserita nella presente disposizione di un aumento del compenso del legale sino al 50% del parametro previsto per la fase decisionale del giudizio di legittimità;
- il comma 10-quinquies, fa riferimento ai procedimenti concorsuali e in particolare a situazioni di assistenza e difesa processuale relative all'ammissione al passivo e alle impugnazioni dello stato passivo, casistiche per le quali è previsto l'inserimento di una nuova tabella (la 20-bis "Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale") tra quelle presenti nel D.M. 55/2014 e in cui sono contemplati adempimenti correlati ad attività e fasi che implicano difese assai complesse, per le quali, pertanto, è richiesto un lavoro impegnativo e di grande responsabilità per il legale (fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale, con la previsione di una diminuzione della misura dei compensi del 20% rispetto a quelli previsti innanzi al Tribunale nella tabella 2). Tuttavia, se l'insinuazione nello stato passivo comporta attività ripetitive e di non eccessiva difficoltà, quali quelle correlate all'ammissione nel predetto stato passivo di crediti da lavoro dipendente, è plausibile ammettere una ulteriore riduzione del compenso del legale nella misura del 50%.

- Il comma 10-*sexies* procedendo sempre in materia concorsuale il filone sopra indicato, dispone che per quanto concerne l'impugnazione dei provvedimenti del tribunale fallimentare, compresa anche l'impugnazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento si applicano i parametri previsti alla tabella 12 del D.M. 55/2014 (cioè i giudizi davanti alla corte d'appello);
- Il comma 10-*septies* prevede che il compenso da liquidare all'avvocato in qualità di curatore del minore per le attività difensive svolte è stabilito secondo i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente provvedimento in relazione alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

Va comunque evidenziato che le modifiche introdotte dalla disposizione in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica, in quanto sussistono effetti compensativi fra le diverse misure da attuare, che permettono di lasciare inalterato l'impianto finanziario complessivo, ad eccezione della revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al presente decreto prevista dall'articolo 5, allo scopo di adeguare la liquidazione dei compensi professionali all'aumento del costo della vita.

Infine, il *comma 2* del presente provvedimento apporta modifiche all'articolo 5, del D.M. 55/2014, per quanto concerne la materia degli appalti e, nella specie, per la determinazione del valore della controversia. In tal senso si precisa che, nella liquidazione a carico del cliente, per il calcolo della suddetta determinazione si deve aver riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, tale interesse sostanziale è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso che di regola devono intendersi non inferiori al 10% del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

L'articolo 3 (*Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale*) interviene nel settore penale, modificando l'articolo 12 del vigente Regolamento.

Analogamente a quanto disegnato in ambito civile, al comma 1 del citato articolo 12, è dettata una calmierazione della percentuale di aumento e di riduzione dei valori medi dei parametri generali, che viene prevista, nella misura unica del 50%, eliminando le altre percentuali previste in precedenza in riferimento a ciascuna attività delle fasi del procedimento.

Con l'inserimento del comma 3-*bis* si riconosce uno specifico aumento del 20% dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti, per remunerare adeguatamente l'attività svolta.

Infine, all'articolo 12 del predetto decreto 55/2014, è inserito il comma 3-*ter*, che intende colmare la lacuna, attualmente presente, della mancata previsione dei parametri attraverso i quali liquidare i compensi degli avvocati per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni ed al G.U.P. presso il medesimo tribunale. L'attuale Tabella 15 "Giudizi penali", infatti, non prende in considerazione la specificità del rito e la competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 488/1988 la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del G.U.P. minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, con competenza per la definizione del procedimento speciale del rito abbreviato, procedimenti, quindi, richiedenti una particolare attività da parte del difensore dell'imputato minore, che è tenuto a coordinare la partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (genitori ed servizi sociali) nonché la circostanza che spesso si tratta di difese relative a minori stranieri privi di nucleo familiare, ai quali viene assegnato un difensore d'ufficio. Pertanto, è inserita la presente disposizione che contemplante per le attività difensive espletate davanti al Tribunale dei minorenni l'applicazione delle voci parametriche previste dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.

Si evidenzia che, come per le novità normative introdotte nel civile, anche in sede penale, si è in presenza di effetti compensativi fra le diverse misure inserite nella presente disposizione.

L'articolo 4 (*Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale*) del presente provvedimento interviene sulle disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale e in particolare sugli articoli 18, 19, 20 e 22 del Regolamento vigente, al fine di rendere più puntuale ed efficiente la loro applicazione e per intensificare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita mediante specifiche forme di incentivazioni.

In particolare, con il *comma 1* s'interviene sull'articolo 18, *comma 1* del Regolamento vigente, derogando al principio di onnicomprensività del compenso nel caso in cui l'affare si compone di più fasi o parti autonome e quindi si prevede di liquidare i compensi liquidati per ogni fase o parte.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Al *comma 2* si modifica il comma 1 dell'articolo 19, prevedendo anche in questo caso che l'adeguamento dei parametri al costo della vita e che gli aumenti o le diminuzioni rispetto alla tariffa base vengano definiti mediante un'unica misura percentuale del 50%.

Con il *comma 3* dell'articolo 4 viene inserita un nuovo periodo al comma 1-bis al vigente articolo 20, con il quale si prevede che, per l'attività di attivazione e negoziazione svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, qualora tali procedimenti si concludano con un accordo tra tutte le parti, i compensi siano aumentati del 30% e sia dovuto un compenso anche per la fase di conciliazione avvenuta in sede giudiziale. È inserita una nuova tabella denominata 25-bis "Procedimento di mediazione e negoziazione assistita", nella quale sono stabiliti i parametri forensi per le fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione nell'ambito di tali procedure stragiudiziali. La misura in esame è tesa a valorizzare l'attività svolta dall'avvocato nelle fasi di negoziazione e conciliazione che risultano essere più impegnative mediante la rivisitazione del compenso aumentandone il valore rispetto a quello attuale.

Con il *comma 4* del presente articolo viene sostituito l'articolo 22 del D.M. 55/2014 e, con la nuova disposizione si prevede, per gli affari di valore superiore a 520.000 euro, che il compenso è liquidato secondo quanto previsto dalla allegata tabella 25.

Con il *comma 5* viene introdotta una nuova disposizione, cioè l'articolo 22-bis, che contiene una precisazione per quanto concerne l'accordo su compensi per attività svolte secondo tariffe temporali: nella specie il *range* in cui deve essere ricompreso il parametro liquidato è da individuarsi tra un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 500,00 euro per ciascuna ora o frazione di ora.

L'articolo 5 (Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55) contempla l'esigenza di rideterminazione dei parametri in esame effettuata allo scopo di adeguare la liquidazione dei compensi professionali all'aumento del costo della vita, colmando il lasso temporale tra l'emanazione del Regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37, nonché per consentire l'individuazione di parametri di riferimento anche a prestazioni professionali fino ad ora non previste in maniera espressa, circostanze che determinano una revisione della tabelle allegate al precedente decreto 55/2014, le quali, pertanto, vengono sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Si precisa, tuttavia, per quanto riguarda i compensi legati agli onorari delle prestazioni professionali degli avvocati dello Stato e degli avvocati degli enti pubblici, che per i medesimi permangono i vincoli finanziari e i limiti retributivi previsti dall'articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Orbene, in sede di quantificazione, l'incremento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziale e stragiudiziale è ipotizzato mediamente non superiore al 5%, in linea con le rivalutazioni medie degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie operai e impiegati (ISTAT) da applicare in materia di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, operata ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Al fine di determinare l'impatto finanziario della presente modifica è stato calcolato in via prudenziale l'incremento medio della spesa relativa agli onorari corrisposti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

La stima, come detto in via prudenziale, è stata effettuata sul triennio di riferimento 2019-2021, come riportato nel prospetto di seguito riportato, ipotizzando un incremento pari al 5%:

Modifica parametri forensi - Stima dell'incremento della spesa per liquidazione dei compensi per la professione forense nel patrocinio a spese dello Stato							
Spesa	2019	2020	2021	Totale spesa relativa triennio (2019-2021)	Spesa Media triennio (2019-2021)	Maggior onere 5%	Totale onere complessivo del 5%
Onorari (euro)	358.666.099	364.097.783	358.194.071	1.080.957.953	360.319.318	18.015.966	378.335.284
IVA - cassa previdenza	28.693.288	29.127.823	28.655.526	86.476.636,24	28.825.545	1.441.277	30.266.823
Totale	387.359.387	393.225.606	386.849.597	1.167.434.589,24	389.144.863	19.457.243	408.602.107

Pertanto, l'incremento complessivo della spesa per la liquidazione dei compensi è quantificato in euro **19.457.243**, di cui euro 18.019.966 per onorari da liquidare ai difensori ed euro 1.441.277 per iva-cassa previdenza, come evidenziato nel prospetto seguente:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Modifica parametri forensi D.M. 55/2014, modificato D.M. 37/2018 - Impatto relativo alla spesa annua per onorari corrisposti ai difensori

<i>Tipologia spesa</i>	<i>Spesa Media triennio (2019-2021)</i>	<i>Stima dell'incremento medio della spesa per patrocinio a spese dello Stato dovuto alla modifica dei parametri forensi (5%)</i>	<i>Differenziale medio della spesa per patrocinio a spese dello Stato dovuto alla modifica dei parametri forensi (5%)</i>
Onorari	360.319.318	378.335.284	18.015.966
IVA e cpa	28.825.545	30.266.823	1.441.278
Totali	389.144.863	409.162.107	19.457.244

L'articolo 6 (*Disposizione temporale*) del testo in esame, prevede che le disposizioni del testo si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

L'articolo 7 (*Entrata in vigore*) disciplina l'entrata in vigore del decreto, fissato al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Attesa la natura regolamentare delle disposizioni illustrate, che mirano a adeguare, in maniera più armonica e funzionale, la metodologia di applicazione dei parametri dei compensi per le prestazioni professionali degli avvocati secondo principi di equo compenso parametrato alla difficoltà e specificità dell'attività svolta, per una migliore tutela del diritto di difesa, si osserva che dalle modifiche in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione di un effetto



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

sostanzialmente compensativo derivante dalla riduzione dei margini di discrezionalità, suscettibili di determinare esiti incrementativi o decrementativi degli importi dei compensi liquidati dal giudice.

Nello specifico, con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'aggiornamento degli importi contenuti nelle tabelle allegate al provvedimento per adeguarli al costo della vita, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, si rappresenta la possibilità di fronteggiare la maggiore spesa annua per onorari da corrispondere ai difensori nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, stimata in euro 19.457.244 all'anno, nell'ambito delle dotazioni finanziarie già previste a legislazione vigente sul capitolo 1360 "Spese di giustizia" - U.d.V. 1.4 - dello stato di previsione del Ministero della giustizia, allo scopo utilizzando, prudenzialmente, l'integrazione dello stanziamento di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022, disposto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), destinato all'adeguamento degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria.

Considerato che le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, si ritiene che gli effetti finanziari derivanti dalla liquidazione degli onorari agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, pertanto il relativo onere è stimato in misura pari al 50% dell'importo annuo di euro 19.457.244 e quantificato in euro 9.728.622.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Referente:

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense - CNF.

Essendo decorso il termine previsto per il periodico aggiornamento dei parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il CNF ha attivato il procedimento di modifica del testo regolamentare vigente esponendo, a supporto della richiesta, le problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni dell'intervento, sostanzialmente legate all'esigenza di meglio adeguare i parametri e i relativi valori, rispettivamente, alle specificità proprie dell'attività forense e all'aumento medio del costo della vita.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro normativo primario della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la *nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, dell'articolo 13, comma 6, che prevede che i parametri sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il regolamento attua l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e modifica il decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non constano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non vi è giurisprudenza censita sullo specifico progetto normativo né risultano pendenti questioni di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da rilevare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per la modifica della normativa regolamentare attualmente vigente.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'atto normativo regolamentare produce effetti abrogativi di disposizioni di pari livello nella misura in cui novella la disciplina vigente.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da rilevare.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si è ritenuto necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, considerato l'impegno del CNF in tal senso e comunque il fatto che i dati matematici dell'incremento del costo della vita sono stati ricavati da fonti pubblicamente accessibili e quindi contemperati all'interno delle tabelle allegate al Decreto con una serie di ulteriori fattori ed esigenze nell'ottica di una generale coerenza sistematica dell'intervento.



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referente dell'amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento imposto dalla normativa primaria, che prevede l'aggiornamento biennale dei parametri, è volto a sanare le principali criticità relative alla liquidazione del compenso per l'attività forense nonché introdurre misure di semplificazione e di disincentivo delle liti temerarie.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

Trascorsi oltre due anni dall'adeguamento dei parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il soggetto legittimato a farlo ha proposto la modifica del testo



regolatorio vigente esponendo, a supporto della richiesta, le seguenti problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni di seguito esposte.

L'intervento si propone quindi di adeguare la complessiva disciplina dei parametri forensi alle intervenute esigenze del sistema, tenuto conto delle tipologie di attività in precedenza non specificamente disciplinate nonché dei dubbi interpretativi emersi con riferimento alle disposizioni previgenti e all'aumento del costo della vita.

In base ai rilievi del CNF, si è ritenuto, pertanto, di intervenire mediante disposizioni che prevedono, tra l'altro:

- (i) l'adozione di un'unica percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, onde evitare dubbi interpretativi e garantire maggiore uniformità applicativa;
- (ii) la riduzione del margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, mediante la soppressione, ovunque ricorressero, delle parole «di regola», al fine di garantire maggiore omogeneità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale, tuttavia mantenendo, laddove opportuno, un sia pur ridotto margine di apprezzamento discrezionale;
- (iii) l'introduzione di parametri di riferimento per i compensi a tempo, che possano fungere da riferimento nell'ambito degli accordi tra cliente e professionista nell'esercizio della loro autonomia negoziale;
- (iv) l'introduzione della possibilità, in caso di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, di riconoscere al difensore subentrato il compenso previsto per la fase di studio della controversia.

Più specificamente, per quanto attiene al giudizio civile:

- la precisazione secondo cui la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che a differenza delle altre prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa;
- l'aumento del compenso dovuto in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa per l'attività professionale svolta fino a quel momento, in misura pari al compenso spettante per la fase decisionale aumentato di un quarto, al fine di incoraggiare la soluzione concordata delle controversie;



- il rafforzamento del disincentivo alla introduzione di liti temerarie, stabilendo che nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile il compenso del difensore è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti liquidabile, in luogo della riduzione del 50% attualmente prevista;
- l'introduzione di un'ipotesi di maggiorazione del compenso nel caso in cui venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile, al fine di tenere conto dell'attività professionale talvolta resa necessaria quando l'udienza di discussione viene fissata a notevole distanza di tempo dal deposito del ricorso o del controricorso;
- la previsione di parametri relativi all'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali e in particolare nei procedimenti relativi all'accertamento del passivo, in ordine ai quali i parametri vigenti nulla prevedono;
- il chiarimento, per i procedimenti in materia di contratti pubblici, che l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto, in armonia con quanto abitualmente previsto dalla giurisprudenza.

Per quanto attiene al giudizio amministrativo:

- l'aumento del 20% dei parametri per la fase introduttiva del giudizio, in considerazione dell'impegno richiesto, anche in considerazione dei rigidi termini decadenziali previsti;
- l'introduzione della possibilità di aumentare il compenso, rispetto ai parametri base della fase introduttiva, per il caso in cui venga proposto ricorso incidentale, al fine di remunerare in modo più adeguato l'attività difensiva in tal caso necessaria;
- l'introduzione di una ulteriore fase relativa alle ipotesi in cui per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche venga svolta una specifica attività, con compensi quantificati nella misura del 50% di quelli previsti per la ordinaria fase cautelare collegiale;
- la esplicita previsione del compenso per l'appello avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR.

Per quanto attiene al giudizio penale:



- la previsione di uno specifico aumento dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti, per remunerare adeguatamente l'attività svolta;
- l'introduzione di un compenso per l'attività svolta in relazione al processo penale minorile, non specificamente contemplato dalla disciplina vigente, liquidato applicando i parametri previsti per il processo penale dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.

Per quanto attiene all'attività stragiudiziale:

- la specificazione che i parametri previsti dalla tabella sono onnicomprensivi, ma che se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte;
- l'aumento del 30% del compenso per le fasi dell'attivazione e di negoziazione nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, al fine di incentivare la risoluzione della controversia in sede stragiudiziale e nell'ambito delle procedure di ADR;
- l'introduzione di un diverso criterio per quantificare il compenso dovuto in caso di assistenza per affari stragiudiziali di valore superiore a 520.000 €, parametro in misura percentuale rispetto al valore dell'affare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze rappresentate nella proposta dal CNF, conservando il carattere parametrico della regolamentazione della determinazione dei compensi degli avvocati, rispettando i criteri fissati dalla legge per la determinazione dei compensi, perseguendo le medesime finalità di predeterminazione e prevedibilità dei costi del servizio legale, di semplificazione e non frammentazione della determinazione dei compensi, di conseguente stimolo alla celerità del giudizio.

Gli obiettivi ritenuti meritevoli nella proposta CNF e perseguiti con l'intervento normativo sono pertanto: quello generale e di lungo periodo, di rendere le liquidazioni



dei compensi degli avvocati sempre più conformi al principio di adeguatezza all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; quello specifico, di breve-medio periodo, di limitare la discrezionalità dei giudici nella liquidazione dei compensi attraverso una ridefinizione dei limiti parametrici.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento del provvedimento in esame possono essere individuati nella mancata rilevazione di pronunce giurisdizionali di liquidazione dei compensi degli avvocati nelle quali ci si discosti dalle diverse limitazioni parametriche proposte nell'intervento regolatorio in esame, nonché dal censimento delle pronunce di liquidazione impugnate per il mancato rispetto del medesimo sistema parametrico come nuovamente delineato dall'intervento regolatorio.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento normativo è indotto dalla proposta di un soggetto esterno all'amministrazione individuato come soggetto legittimato ad assumere l'iniziativa dalla legge primaria. La c.d. "opzione zero" sarebbe risultata ipotizzabile solo nel caso in cui nessuna delle proposte di modifica dell'attuale assetto regolamentare del CNF fosse risultata compatibile con i criteri di definizione dei parametri individuati dalla legge e ove, nel merito, le medesime proposte non fossero risultate coerenti con le esigenze rappresentate.

Si è ritenuto piuttosto di escludere l'opzione zero per perseguire, mediante l'intervento regolatorio, i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, sì da rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione;

- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione.

Le opzioni alternative all'intervento regolatorio sono state valutate dall'amministrazione proponente in una duplice prospettiva: da un lato, avuto riguardo all'originaria proposta del CNF, sono state considerate e valutate come accoglibili quelle più idonee a raggiungere gli obiettivi di trasparenza, chiarezza e adeguatezza del sistema regolatorio attuale come sopra richiamati; d'altro lato, sono state prese in considerazione ulteriori opzioni alternative nell'ambito delle possibili concrete declinazioni delle proposte CNF ritenute accoglibili.

Per completezza, si dà conto di seguito delle opzioni normative presenti nella proposta del CNF e non accolte, e delle ragioni per cui ciò è avvenuto:

- in ordine alla proposta di prevedere che il giudice, nella liquidazione del compenso, non possa scendere al di sotto del valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, si è ritenuto che una tale previsione fosse superflua, posto che il vigente regolamento già prevede che i valori medi possono essere diminuiti «in ogni caso, non oltre» la soglia indicata;
- in ordine alla riduzione del compenso dell'avvocato che abbia prestato il patrocinio nell'ambito di una controversia conclusasi con il riconoscimento della temerarietà della lite, attualmente prevista nella misura del 50%, il CNF proponeva che questa si attestasse in una percentuale tra il 60 e il 70%, e che correlativamente fosse soppressa l'analoga decurtazione prevista per il caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda; si è ritenuto più confacente alla finalità deflattiva perseguita stabilire la percentuale di riduzione per la temerarietà della lite nella misura del 75% prevedendola come automatica, e mantenere inalterata la parallela decurtazione del 50% per le ipotesi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità, anche considerato che in quest'ultimo caso la decurtazione opera solo «ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione», appare tutelare in modo adeguato la posizione del professionista cui non sia ascrivibile una particolare responsabilità;

- non si è ritenuto di dover inserire apposite previsioni per l'assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e nella composizione negoziata in materia di crisi di impresa, in quanto la prima già può essere fatta rientrare nell'ambito dei parametri per le procedure concorsuali, mentre la seconda ricade in parte nelle attività relative ai procedimenti cautelari e per il resto nelle attività stragiudiziali;
- nella proposta del CNF l'aumento del compenso per l'attività svolta nel giudizio di cassazione per il caso in cui sia depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile avrebbe dovuto operare automaticamente; si è ritenuto preferibile prevedere che l'aumento sia meramente facoltativo, per consentire di valutare l'effettiva portata della memoria ed escludere l'aumento nel caso in cui essa rivesta natura meramente illustrativa o sia addirittura superflua;
- nel disciplinare il compenso per l'attività difensiva svolta nei procedimenti penali davanti al tribunale per i minorenni il CNF proponeva di ancorare i parametri a quelli già previsti per i procedimenti davanti al tribunale ordinario in composizione collegiale. In proposito si è ritenuto opportuno rimandare a quelli previsti con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne: si è ritenuto che fare riferimento in via esclusiva ai parametri previsti per i procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale, come proposto dal CNF, avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo, che non appare ricollegabile alla composizione dell'organo giudiziario quanto piuttosto al titolo del reato per cui si procede;
- non è stata accolta la richiesta di prevedere, nei processi penali di maggiore complessità, di integrare il parametro con un correttivo commisurato ad orario e proporzionato all'attività effettivamente svolta: l'intervento sarebbe stato disarmonico rispetto al sistema dei parametri, che per previsione legislativa devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi, e la previsione di un compenso aggiuntivo orario sarebbe stata distonica rispetto alla previsione generale secondo cui della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero di udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle

attività si tiene conto nell'applicazione degli aumenti e delle diminuzioni dei valori medi dettati dai parametri.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono, per gli avvocati, nell'aver conformato l'attuale disciplina al principio di adeguatezza e dignità del compenso; per gli utenti, nel consentire una più agevole previsione del costo della prestazione professionale richiesta secondo il criterio di trasparenza previsto dalla norma primaria; per l'organo giurisdizionale chiamato a liquidare i compensi, nel vedere limitata la propria discrezionalità decisoria.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): l'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese, se non nei termini generali indicati al punto precedente per tutti gli utenti.

B. Effetti sulla concorrenza: non sono previsti effetti sulla concorrenza nelle categorie professionali coinvolte.

C. Oneri informativi: non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate. Non sono quindi previsti costi amministrativi aggiuntivi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Ci si riporta a quanto osservato nel precedente paragrafo 3.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione



Il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio. Allo stato, non risultano esservi condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. In ogni caso, la norma primaria, sulla base della quale viene effettuato l'intervento regolatorio analizzato, prevede la possibilità di una revisione biennale.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forese le informazioni necessarie sugli effetti dell'intervento regolatorio. Sarà cura pertanto del CNF, cui è rimessa l'iniziativa per le modifiche del regolamento in esame, verificare, nella cadenza biennale prevista dalla legge, lo stato di attuazione e gli effetti dell'intervento, consentendo al Ministero della giustizia, dunque, quale amministrazione vigilante, di provvedere al monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio con le modalità e le strutture esistenti e, quindi, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio Nazionale Forense, che ha avanzato, come previsto, una dettagliata proposta di intervento normativo. Lo schema di decreto ministeriale tiene conto delle consultazioni svolte nell'arco di un periodo complessivo pari a circa otto mesi, in cui questo Ministero ha avuto incontri periodici con rappresentanti del CNF, anche ad esito delle quali il CNF ha formulato la definitiva proposta pervenuta, nonché del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 febbraio 2022.

Si osserva, poi, che è previsto che il testo sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

PERCORSO DI VALUTAZIONE



Il gruppo di lavoro incaricato è incardinato presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero e include professori universitari, magistrati, avvocati e dirigenti responsabili per l'area contabilità e bilancio del Ministero. Non sono state affidate consulenze esterne.

